

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

deliberato nella seduta del CdI del 21 maggio 2018

ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

ART. 2 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

ART. 3 Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni. Per i viaggi d'istruzione è indispensabile che il Consiglio di Istituto effettui la relativa delibera, su proposta del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti.

ART. 4 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel piano annuale di lavoro, individuale del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

ART. 5 Sarà possibile, per le sole visite guidate, aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, che rappresentino una preziosa occasione di approfondimento ed arricchimento del percorso formativo progettato per l'a.s. in corso. Esse dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione

ART. 6 Il docente responsabile del viaggio (ovvero l'insegnante organizzatore) consegnerà in segreteria, entro il mese di Ottobre, tutta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la formulazione del piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate (*vedi art. successivo*)

ART. 7 In particolare, entro il mese di Ottobre, il docente responsabile del viaggio (ovvero l'insegnante organizzatore), presenterà in segreteria il modello di richiesta viaggi di istruzione/visite guidate.

La richiesta presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
- 2) nominativi dei docenti accompagnatori e dei sostituti (di norma uno per ogni docente accompagnatore);
- 3) numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo;
- 4) destinazione, data e durata del viaggio;
- 5) mezzo/i di trasporto prescelto/i;
- 6) dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa;
- 7) programma analitico del viaggio.

È disponibile un modello pre-stampato che prevede già la compilazione delle indicazioni di cui sopra.

ART. 8 Il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, redatto dalla segreteria sulla base delle richieste pervenute, verrà quindi sottoposto all'approvazione didattica del Collegio dei docenti e, successivamente, a quella del Consiglio d'Istituto entro il 30 di novembre di ciascun anno scolastico.

ART. 9 Poiché alcuni itinerari o alcune mete sono visitabili o prenotabili solo in alcuni circoscritti periodi dell'anno, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli (artt. 6 e 7) il DS è delegato ad autorizzare autonomamente le sole visite guidate degli alunni anche prima della delibera del piano annuale, qualora ricorrano le condizioni ricordate ad inizio di capoverso.

ART. 10 Al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione/scambi culturali e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.

ART. 11 E' preferibile che alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado non vengano organizzati viaggi o visite nell'ultimo mese di scuola e in occasione di periodi coincidenti con scrutini, consigli di classe, ricevimento genitori. Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare viaggi o visite guidate in questi periodi solo con precisa e specifica motivazione.

ART. 12 Fatte salve le uscite a piedi o con lo scuolabus nel territorio del Comune, per i vari gradi scolastici si procederà come segue:

- Le visite guidate nella scuola dell'infanzia potranno svolgersi per un numero massimo di 3 giornate di uscita per anno scolastico nell'ambito della provincia o fuori provincia per un max di 100 km.
- Le visite guidate nella scuola primaria potranno svolgersi per un numero massimo di 4 giornate di uscita per anno scolastico nell'ambito della regione o regioni limitrofe. Nel limite delle 4 uscite per a.s. potrà eccezionalmente essere autorizzato un viaggio d'istruzione della durata massima di 2 giorni, previa delibera del Consiglio d'Istituto e solo sul territorio nazionale (fatta eccezione per i viaggi legati a scambi internazionali).
- Nella scuola secondaria le visite guidate e i viaggi d'istruzione potranno svolgersi per un numero massimo di 5 giornate di uscita per anno scolastico. I viaggi d'istruzione potranno avvenire solo sull'intero territorio nazionale fatta eccezione per i viaggi legati a scambi internazionali e/o a progetti specifici.

ART. 13 (scuola secondaria) E' fissato in tre giorni consecutivi per ogni classe il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d'istruzione (fatti salvi i progetti di scambio internazionale).

ART. 14 Gli accompagnatori per viaggi e visite guidate devono essere individuati preferibilmente fra i docenti della classe (e comunque almeno un accompagnatore deve essere docente della classe). L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

In aggiunta al numero minimo di docenti accompagnatori, potrà essere autorizzata, se richiesta dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, la presenza di collaboratori scolastici quali accompagnatori. L'autorizzazione è subordinata alla presenza di situazioni particolari e precise motivazioni e alla valutazione da parte del DS e del DSGA in ordine al servizio da assicurare.

In ogni caso, tale incarico potrà essere affidato al collaboratore scolastico solo dietro volontario assenso.

ART. 15 Di norma si prevede un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione.

ART. 16 Per le uscite a piedi o le visite guidate di mezza giornata delle classi di **Scuola Primaria e Secondaria di I Grado** sarà possibile innalzare il numero di studenti per ogni docente accompagnatore a 21 unità nei seguenti casi:

- percorsi a piedi protetti (es. *dal plesso di Scuola Primaria di Bondeno alla Scuola Secondaria di I Grado o alle strutture sportive nelle pertinenze; ed. stradale nel piazzale antistante la Scuola Secondaria di I Grado*);
- uscite in autobus con carico davanti alla scuola e scarico davanti a museo/planetario/altro luogo chiuso e/o protetto.

Per le uscite delle sezioni di **Scuola dell'Infanzia** sarà in ogni caso necessario:

- un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione e la presenza di almeno 2 accompagnatori per viaggio/uscita.

ART. 17 Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di disabilità, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni.

Si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali (Consiglio di Classe, Team docenti) di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore individuato tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata al grado di autonomia dell'alunno.

ART. 18 Ai viaggi d'istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno l'80% degli alunni. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale.

ART. 19 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti, fatti salvi finanziamenti specifici.

ART. 20 Di norma non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno o del viaggio stesso non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 21 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano.

Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto l'agenzia di trasporti/viaggio dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti normative a garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongono di una polizza assicurativa con un massimale di almeno 25 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore dei trasportati.

ART. 22 Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione o della visita guidata raccoglierà le ricevute di versamento (da effettuare da parte dei genitori tramite bonifico bancario) di tutti i partecipanti ed infine le consegnerà in segreteria.

ART. 23 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E' consigliabile tuttavia avvalersi di un'agenzia di viaggi per quelli di più giornate.

ART. 24 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce, oltre alle ricadute didattiche attese, eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

È disponibile un modello pre-stampato per la compilazione della relazione di cui sopra.

ART. 25 E' esclusa la partecipazione alle visite guidate dell'intera giornata, ai viaggi d'istruzione, agli eventuali scambi internazionali di quegli studenti che, a giudizio del Consiglio di Classe/Team docenti abbiano un comportamento scolastico scorretto e siano incorsi in provvedimenti disciplinari (la mancata partecipazione di tali alunni non concorre al calcolo dell'80% dei partecipanti di cui all'art. 18).

ART. 26 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente. Il presente regolamento, parte integrante del Regolamento di Istituto entra in vigore dopo 15 gg dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio dell'IC. di Bondeno.